



Città di Busto Arsizio

*REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI*

Provvedimenti con i quali è stato adottato e modificato il presente Regolamento :

- *Delibera Consiglio Comunale n. 182 dell'1.08.1994*
- *Delibera Consiglio Comunale n. 28 del 27.02.1998*
- *Delibera Consiglio Comunale n. 162 del 19.12.2003*
- *Delibera Consiglio Comunale n. 136 del 9.11.2004*
- *Delibera Consiglio Comunale n. 31 del 28.02.2005*
- *Delibera Commissario Straordinario n. 9 del 30.03.2006*
- *Delibera Consiglio Comunale n. 26 del 2.04.2007*
- *Delibera Consiglio Comunale n. 43 del 5.05.2008*
- *Delibera Consiglio Comunale n. 40 del 17.03.2009*

TITOLO I— ELEMENTI DEL TRIBUTO

Art. 1 - Istituzione del tributo -

Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti derivanti da attività commerciali, artigianali e di servizi dichiarati assimilati ai rifiuti solidi urbani, disciplinati dal regolamento comunale per il servizio previsto dall'art. 8 del D.P.R. 10/9/82 n. 915 e adottato con atto del Consiglio Comunale n. 327 del 23/11/92, è dovuta la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prevista dall'art. 58 del Decreto Legislativo (D. Lgs.) 15/11/93 n. 507.

Art. 2 - Contenuto del Regolamento -

Con il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 15/11/93 n. 507, viene disciplinata l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni nel comune di Busto Arsizio.

Art. 3 - Zona di effettuazione del servizio e applicazione della tassa-

1) Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa su tutto il territorio comunale.

2) L'organizzazione e le modalità di effettuazione del servizio sono stabilite dal Regolamento comunale per il servizio di Nettezza Urbana.

3) Per gli insediamenti sparsi, zone nelle quali non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa, la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:

in misura pari al 40% (per cento) delle tariffe per distanze sino a 800 metri,
in misura pari al 35% (per cento) delle tariffe per distanze da 801 metri e fino a 2.000 metri,
in misura pari al 30% (per cento) delle tariffe per distanze oltre i 2.000 metri.

4) Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.

5) Se il servizio di raccolta, sebbene attivato non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento di nettezza urbana relativamente alle distanze, alla capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal comma 3).

6) L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzioni del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazioni di danno o pericolo di danno alle

persone o all'ambiente, riconosciuto dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che comunque non può essere superiore al 60% (per cento) di quanto dovuto per il periodo considerato.

Art. 4 -Gettito del tributo -

1) La disciplina generale della tariffa della tassa è determinata con atto del Consiglio Comunale in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61 del D. Lgs. 507/93.

2) Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio nè essere inferiore al 60% (per cento) del costo medesimo che viene determinato all'atto della deliberazione delle tariffe nella quale deve essere indicata anche la percentuale di copertura del costo stesso.

Art. 5 - Presupposto della tassa -

1) La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nella zona del territorio comunale in cui il servizio di smaltimento è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti negli artt. 1 e 3 del presente Regolamento, fatte salve le esclusioni di Legge e Regolamento .

2) Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

3) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 6 - Esclusioni -

1) Non sono soggetti alla tassa:

a) i locali e le aree che non possono produrre rifiuti sia per loro natura, sia per particolare uso a cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno o dove di regola non si abbia presenza umana.

Presentano tali caratteristiche:

- centrali termiche e impianti riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos ove non si abbia di regola presenza umana;
- soffitte, stenditoi, ripostigli, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50;
- unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di qualsiasi utenza (gas, acqua, luce). Tali condizioni devono sussistere congiuntamente;
- fabbricati danneggiati o in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

- edifici adibiti al culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso con esclusione in ogni caso dei locali annessi ad uso abitativo;
- luoghi impraticabili o interclusi;

Le circostanze che comportino esclusione dalla tassa debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili da elementi obiettivi o da idonea documentazione;

L'esclusione dalla tassazione avrà luogo a partire dal primo bimestre solare successivo a quello di presentazione della suddetta denuncia;

b) nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile a tutte le attività produttive viene applicata una riduzione pari al 75% rispetto alla superficie su cui l'attività produttiva viene svolta.

Con riferimento ai rifiuti speciali (non assimilati agli urbani) la superficie tassabile calcolata a seguito della riduzione di cui al comma precedente, non può superare i 400 mq. (corrispondenti a 1600 mq. prima della riduzione del 75%) per chi dimostra di essersi avvalso di una ditta esterna per lo smaltimento dei rifiuti.

In tal caso, a coloro i quali dimostrano entro marzo dell'anno successivo a quello di competenza, di essersi avvalsi di ditta esterna per il servizio di smaltimento rifiuti, verrà rimborsato entro il successivo 30 aprile l'importo pagato in eccedenza rispetto a quanto previsto nel periodo precedente.

c) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanza in materia sanitaria ambientale o di protezione civile o di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 7 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo -

1) La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte costituenti presupposto per l'applicazione della tassa secondo il precedente articolo 5. In ordine al principio di solidarietà sancito nell'art. 63 del D. Lgs. n.507/93, detto vincolo opera in ogni fase del procedimento tributario, sia essa quella dell'accertamento, della riscossione o del contenzioso in funzione di garanzia fungibile in adempimento della prestazione tributaria.

2) Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e, comunque per periodi inferiori a dodici mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

Art. 8 - Parti comuni dell'edificio -

1) Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1.117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del D. Lgs. 507/93. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

2) Nei casi di locali in multi proprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

3) L'ufficio comunale può richiedere, ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, all'amministratore del condominio di cui all'art. 1.117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 63 del D. Lgs. 507/93 e successive modifiche, comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato.

Art. 9 - Locali tassabili -

1) Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusa o chiudibile da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilabili, tossici o nocivi.

2) Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di :

a) tutti i vani all'interno delle abitazioni , sia principali che accessori come pure quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato;

b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali e all'esercizio di arti e professioni a disposizione di aziende commerciali, artigianali, industriali;

c) tutti i vani dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e collettività in genere;

d) tutti i vani e accessori e pertinenze in uso o detenuti da enti pubblici comprese le U.S.S.L., le associazioni culturali o sportive;

e) tutti i vani principali ed accessori e pertinenze degli impianti sportivi coperti escluse le superfici destinate esclusivamente all'esercizio effettivo dello sport.

Art. 10 - Aree tassabili -

Si considerano aree tassabili:

a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché le relative attività e servizi complementari connessi;

b) tutte le superfici adibite a sedi di distributori di carburante e ai relativi accessori fissi compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, aree adibite al lavaggio veicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;

c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;

d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato o degli altri enti pubblici territoriali, se adibiti agli usi

indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali e assimilabili.

Art. 11- Locali ed aree non utilizzati -

- 1) La tassa è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.
- 2) Si considerano inutilizzabili i locali se privi di mobili, suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce). Tali condizioni devono sussistere congiuntamente.
- 3) I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

Art. 12 - Misurazione dei locali e delle aree -

- 1) La tassa è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
- 2) La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri mentre quella delle aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.
- 3) Per l'individuazione delle aree di pertinenza od accessorie degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle risultanze catastali .
- 4) Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50, vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a metro quadrato .

Art. 13 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione -

- 1) La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2) La tassa decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
- 3) Nel caso di multi proprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'Amministratore come previsto dall'Art.7.
- 4) La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
- 5) In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato

l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia od in seguito a recupero d'ufficio.

TITOLO II – TARIFFE

Art. 14 - Parametri per la determinazione delle tariffe -

1) La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso a cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

2) Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune secondo il rapporto di copertura prescelto del costo, moltiplicando il costo medio generale netto per unità di superficie per il coefficiente di produttività specifica dei rifiuti nonché per il coefficiente di qualità specifica dei rifiuti della predetta attività o utilizzazione.

Art. 15 - Riduzioni per particolari condizioni d'uso -

1) La tariffa unitaria viene ridotta:

- a) del 30% (per cento): per le abitazioni con unico occupante;
- b) del 20% (per cento): abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo da contribuenti che risiedono in altra abitazione ovvero all'estero per più di sei mesi all'anno;
- c) del 20% (per cento): locali diversi da abitazioni od aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione.
- d) del 20% (per cento): la parte abitativa delle costruzioni rurali occupate da agricoltori;

2) Le riduzioni di cui al comma 1) saranno concesse a condizione che risultino dalla denuncia originaria o di variazione debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria. Sono applicabili le sanzioni previste per omessa denuncia di variazione. Le suddette riduzioni non si intendono cumulabili;

3) Ai sensi dell'art. 1, comma 86, della L. 28.12.1995 n. 549, in presenza di lavori per la realizzazione di opere pubbliche disposti dal Comune o dall'AGESP che comportino la chiusura anche parziale di pubbliche vie e piazze per più di 6 mesi, i contribuenti, che hanno esercizi commerciali ed artigianali nelle vie e piazze oggetto della predetta chiusura, avranno diritto alla riduzione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani nella misura del 50%.

La riduzione viene concessa a seguito della presentazione di apposita domanda in carta libera al Settore Tributi. La domanda dovrà contenere:

- la ragione sociale del contribuente ed il codice fiscale/Partita IVA;
- l'indirizzo ove ha sede l'attività;
- l'indicazione dei lavori con il tempo complessivo della loro durata.

La domanda, debitamente sottoscritta, deve essere presentata a pena di decadenza, entro e non oltre un mese dal termine dei lavori.

La riduzione spetta sulla tassa dovuta per l'anno in cui si è verificata la chiusura dei lavori.

Nel caso in cui il tributo fosse, a tale data, già versato, il contribuente avrà diritto ad ottenere il rimborso della relativa somma.

Art. 16 - Esenzioni, agevolazioni e riduzioni particolari –

1) Su richiesta degli interessati sono esenti dalla tassa i locali ad uso abitativo e sue pertinenze, purchè non locati e di proprietà di persone ricoverate presso Istituti di Ricovero o domiciliati presso familiari. L'esenzione si applica anche nel caso in cui le persone ricoverate o domiciliate presso familiari risultino locatarie dell'immobile. L'esenzione deve essere comprovata da idonea documentazione o autocertificazione con effetto dal primo bimestre solare successivo a quello di presentazione della denuncia originaria o di variazione.

2) Su richiesta degli interessati, la tassa si applica nella misura:

- del 50% (per cento) per i locali condotti da soggetti della cui famiglia fanno parte portatori di handicap o invalidi in misura superiore al 60% (per cento) e non ricoverati in Istituti;
- del 30% (per cento) per i locali condotti da soggetti della cui famiglia fanno parte portatori di handicap o invalidi in misura compresa tra il 40% (per cento) e il 60% (per cento) e non ricoverati in Istituti;
- del 30% (per cento) per i locali condotti da nuclei familiari composti da soli soggetti ultrasettantenni;

L'esenzione deve essere comprovata da idonea documentazione con effetti dal primo bimestre solare successivo alla presentazione della denuncia originaria o di variazione.

3) La tassa si applica altresì nella misura:

- del 70% (per cento) per i locali adibiti a cinematografi e teatri,
- del 60% (per cento) per i locali utilizzati come esposizioni, mostre d'arte, musei, pinacoteche, archivi storici e simili.

4) A quegli Enti destinati ad ospitare invalidi, portatori di handicap o anziani non autosufficienti deve essere concessa una riduzione pari al 30% della tassa dovuta. Gli Enti in questione sono tenuti all'inizio di ciascun anno a formulare richiesta di riduzione, indicando le superfici ove viene svolta globalmente l'attività di assistenza.

5) Su richiesta degli interessati, nei casi di comprovata indigenza accertata dal Comitato per i sussidi sociali, secondo il vigente Regolamento per l'erogazione dei contributi economici il Funzionario responsabile procede all'esonero o allo sgravio totale del tributo.

6) Le esenzioni e agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferiscono le iscrizioni medesime.

7) E' consentito, a far tempo dall'1/1/1996, il rimborso parziale della tassa a favore delle attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi, comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo alle entrate di cui all'art. 61 - comma 3 - del D. Lgs. 507/93.

8) Con specifico riferimento alle riduzioni di cui al punto precedente, da richiedersi con apposita istanza, la sussistenza delle condizioni per la concessione dell'agevolazione e la misura percentuale della riduzione, da accordare in relazione all'effettivo vantaggio per il servizio stesso, verranno valutate e determinate di volta in volta dal funzionario responsabile, su conforme provvedimento di Giunta Comunale, acquisito il parere tecnico del Direttore del servizio Nettezza Urbana.

9) In ogni caso, la riduzione per gli utenti che dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi di cui al punto 7) è concessa, per non più di tre anni, decorrenti dall'anno successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi e, comunque, per un ammontare complessivo che, da un lato, non può superare il 50% (per cento) dei costi suddetti e, dall'altro, deve essere in rapporto di congruità con l'entità della tassa medesima.

10) Il Comune si riserva di compiere, anche per mezzo dell'eventuale gestore del servizio, tutti gli accertamenti opportuni e di richiedere la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

Art 17 - Determinazione delle categorie-

1) Le categorie sono determinate in rapporto alla destinazione d'uso dei locali e delle aree scoperte.

2) Agli effetti della commisurazione della tassa, i locali e le aree scoperte tassabili sono così classificate.

Categoria 01:

locali destinati alla ristorazione: ristoranti, pizzerie, tavole calde, trattorie e similari, bar, pasticcerie.

Categoria 02:

locali destinati a negozi, banchi di vendita all'aperto (mercato) per la vendita di prodotti alimentari comprese pollerie, pescherie e similari. Negozi, banchi di vendita all'aperto (mercato) per la vendita di prodotti ortofrutticoli e fiori.

Categoria 03:

locali destinati a negozi, banchi di vendita all'aperto (mercato) con esclusione di quelli alla categoria 02.

Categoria 04:

supermercati e discount alimentari.

Categoria 05:

uffici privati, studi professionali, società immobiliari, laboratori di analisi, associazioni professionali, sindacali, imprenditoriali e commerciali in genere.

Categoria 06:

uffici pubblici (I.N.A.I.L., I.N.P.S., A.C.I., Uffici Postali, Uffici Finanziari, Stazioni ferroviarie), banche e/o Istituti di credito, agenzie di assicurazioni.

Categoria 07:

ospedali, case di cura pubbliche e private, caserme e alberghi.

Categoria 08:

attività produttive, artigiani (lavanderie, parrucchieri, sartorie, ecc.), servizi, spogliatoi.

Categoria 09:

depositi e magazzini artigianali, industriali e commerciali..

Categoria 10:

tettoie ad uso deposito, cabine telefoniche, aree di servizio dei distributori di carburante, aree per parcheggio veicoli, parcheggi coperti, autonoleggi, autorimesse, autolavaggi, garages pubblici.

Categoria 11:

Cinematografi, teatri, sale da ballo, discoteche, sale da gioco.

Categoria 12:

oratori, biblioteche, associazioni culturali, sportive, sociali, politiche, associazioni e fondazioni in genere, senza scopo di lucro, sale riunioni, patronati, collegi e conventi .

Categoria 13:

impianti sportivi coperti e non coperti, scuole e asili.

Categoria 14:

locali ad uso abitazione, cantine, garages privati ed altri locali accessori.

Art. 18 - Deliberazioni di tariffe-

Il Consiglio Comunale entro il 31 ottobre di ciascun anno delibera:

- 1) le modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili di cui al precedente art. 17;
- 2) le modalità di applicazione dei parametri di cui all'art 14.

Art. 19 -Contenuto dell'atto di determinazione delle tariffe -

La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente art. 18, deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio descrivendoli in base alla loro classificazione economica nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'eventuale aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

Art. 20 - Tassa giornaliera –

1) Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tassa in base

alla tariffa prevista per la corrispondente o similare categoria di classificazione di locali o di aree scoperte, rapportata a giorno e maggiorata del 50% (per cento). Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrenti.

2) Il pagamento del tributo, contestuale a quello relativo alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, è effettuato con apposito modello di versamento per le occupazioni autorizzate ovvero direttamente nei casi di mancata autorizzazione.

3) La tassa non versata all'atto di accertamento dell'occupazione abusiva viene recuperata con l'applicazione della sanzione e degli interessi .

4) Il versamento della tassa non deve essere eseguito quando l'importo risulta pari o inferiore ad Euro 0,49. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

TITOLO III - DENUNCE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE

Art. 21 - Denunce originali e di variazione -

- 1) I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio di occupazione o detenzione, denuncia dei locali e aree tassabili, redatti su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso.
- 2) La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi. In caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione nelle forme di cui al comma precedente.
- 3) La denuncia originaria o di variazione deve contenere:
 - a) le generalità del contribuente e suo codice fiscale,
 - b) le generalità dei componenti il nucleo familiare o la convivenza e i relativi codici fiscali;
 - c) la denominazione, lo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto o società e simili, codice fiscale, partita I.V.A., la sede legale, lo scopo e l'oggetto nonché le generalità del rappresentante legale con la relativa residenza;
 - d) la data di inizio dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree;
 - e) l'ubicazione degli stessi;
 - f) la destinazione d'uso e la relativa superficie tassabile;
 - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la sottoscrizione;
 - h) la denuncia è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
- 4) I produttori di rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi, debbono denunciare l'estensione delle superfici sulle quali, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazioni, si formano di regola tali rifiuti, allegando idonea documentazione relativa all'espletamento del servizio di smaltimento connesso. La denuncia deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo all'inizio di detenzione o occupazione o alla modifica degli elementi imponibili.
- 5) Se sulle superfici di cui al comma precedente si formano anche rifiuti solidi urbani interni o rifiuti speciali assimilati, nella denuncia deve essere precisato in quale proporzione vengono prodotti tali rifiuti.

- 6) In occasione di variazioni anagrafiche o altre pratiche presso uffici comunali che influiscono sull'applicazione della tassa, gli operatori comunali invitano i contribuenti a provvedere alle denunce con le modalità previste nel presente articolo.

Art. 22 - Denuncia di cessazione –

1) I soggetti passivi e i soggetti responsabili della tassa devono comunicare al Comune, mediante apposita denuncia, la cessazione - nel corso dell'anno - dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree.

2) Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, a tutela, curatela o, comunque, non abbiano la capacità di obbligarsi, la denuncia di cessazione va fatta dalle persone che li rappresentano a termini di legge.

Art. 23 - Contenuto della denuncia di cessazione –

1) La denuncia di cessazione deve contenere:

- il numero del contribuente agli effetti della tassa;
- le generalità del contribuente;
- la data di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali o delle aree;
- l'ubicazione degli stessi;
- la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree nonché ogni altra indicazione necessaria per l'individuazione della pratica da cessare;
- la data in cui viene presentata;
- la sottoscrizione.

Art. 24 - Modalità di presentazione delle denunce –

1) Le denunce originali di cessazione o di variazione vanno prodotte su appositi moduli messi dal Comune a disposizione degli interessati e presentati al settore Tributi che ne rilascia ricevuta. Se spedite, si considerano presentate nel giorno che risulta dal timbro postale.

2) Il Comune ha facoltà di richiedere il pagamento dei moduli in misura pari al loro costo.

Art. 25 – Accertamenti –

1) Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli

stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 18.12.1997 n. 472 e successive modificazioni.

Gli interessi sono stabiliti nella misura del tasso legale maggiorato di 1 (uno) punto percentuale. Con atto di Giunta Comunale tale misura può essere variata nel limite di tre punti percentuali complessivi rispetto al tasso di interesse legale.

- 2) Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 28 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazione, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori soprattassa ed altre penalità.
- 3) Gli avvisi devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso e relativo termine di decadenza.
- 4) Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile, nonché dei requisiti di capacità e affidabilità del personale impiegato dal contraente.
- 5) Per il recupero dell'evasione fiscale, il Comune inoltre può deliberare di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali.
- 6) Per le attività, oggetto dell'eventuale concessione del servizio, di cui al comma precedente, il Responsabile della relativa gestione designato dal Concessionario all'interno della sua struttura pone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione del tributo e sui provvedimenti di liquidazione ed accertamento.
Il nominativo del Responsabile verrà comunicato alla Giunta Comunale che ne prenderà atto con apposita deliberazione.

Art. 26 - Riscossioni –

Gli importi dovuti per il tributo e relative addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D. Lgs. 507/93.

Art. 27 – Riscossione diretta e modalità di versamento.-

La Giunta Comunale può deliberare, con apposito atto, la riscossione diretta della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani e scegliere le modalità di versamento della stessa, in modo da assicurare la più ampia diffusione dei canali di pagamento e nel contempo una sollecita trasmissione all'Ente creditore dei dati relativi al pagamento stesso.

Art. 28 - Controlli –

1) Ai fini del controllo degli elementi contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento di ufficio, tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili effettuata, anche in base alle convenzioni di cui all'art. 25, comma 4, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti. Può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo, ovvero richiedere ad uffici pubblici o enti pubblici, anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti .

2) In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1) nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale, ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 25, comma 4), muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici. Sono fatti salvi i casi di immunità o di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

3) In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art 2729 del codice civile.

Art. 29- Funzionario Responsabile –

1) Il Comune designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

2) Il funzionario responsabile, sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e dispone i rimborsi.

Art. 30 - Sgravi e rimborsi –

1) Lo sgravio o il rimborso delle somme non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta la decisione definitiva. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2) L'istanza di sgravio o di rimborso deve essere corredata da copia dei bollettini di versamento e copia della dichiarazione originaria ed eventuali denunce di variazione presentate. Qualora l'ufficio richieda documentazione integrativa il termine di 180 (centottanta) giorni rimane sospeso, riprendendo a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

- 3) Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi al tasso legale così come determinato al comma 1) dell'art. 25 del presente regolamento.
- 4) Il Comune non procede ad effettuare rimborsi quando l'importo complessivo non supera € 12,00 così come previsto dall'art. 25 L. 289 del 2002.

Art. 31 – Sanzioni-

Secondo i principi e i criteri contenuti nel D.Lgs. 472/18.12.1997 in sede di accertamento della tassa il Comune applica le sanzioni nella misura e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 32- Esercizio del potere di autotutela-

Salvo che sia intervenuto un giudicato, il settore Tributi del Comune di Busto Arsizio può procedere all'annullamento totale o parziale dei propri atti riconosciuti illegittimi o infondati con provvedimento motivato e comunicato al destinatario dell'atto.

TITOLO IV - NORME E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 33 - Norme finali e transitorie-

- 1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono immediatamente applicabili .
- 2) Sono invece applicabili dal 1 gennaio 1995 le seguenti disposizioni:
 - a) tassazione degli insediamenti sparsi (art. 3, comma 3 del presente Regolamento) art. 59, comma 2 del D. Lgs. 507/93 le parti comuni dei condomini, multi proprietà (art. 8 del presente Regolamento e art. 63, commi 2, 3 e 4 del D. Lgs. 507/93);
 - b) riduzione per particolari condizioni d'uso (art. 15 del presente regolamento e art. 66 del D. Lgs. 507/93);
 - c) riscossione in quattro rate bimestrali (art. 72, comma 3 D. Lgs. 507/93);
 - d) applicazione, per quanto attiene al tributo, da parte del competente ufficio comunale, degli articoli 11 e 12, escluso il primo comma, 13 e 18, primo comma, 19, secondo comma, 20, secondo comma, 21, secondo comma, 23 e 24, esclusa la seconda parte del primo comma, 25 e 26, escluso l'ultimo comma, 27, 28, 29, 30, 31, e 42 del D.P.R.. n. 602 del 29 settembre 1973.
 - e) applicazione, in quanto compatibili, delle altre disposizioni contenute nel D.P.R 602/73 e nel D.P.R n. 43 del 26 gennaio 1966
 - f) applicazione dell'articolo 298 del Reg. Decreto 14/9/31 n. 1175 e successive modificazioni.
- 3) In sede di prima applicazione della disciplina recata dal presente Regolamento le denunce originarie o di variazione, ivi comprese le denunce integrative o modificative di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione nonché l'elenco da presentarsi a cura dell'Amministratore del condominio o del soggetto responsabile del pagamento, sono presentati entro il 30 settembre 1994 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste, a decorrere dall'anno 1995.

4) I termini di accertamento e riscossione di cui al presente Regolamento si applicano anche ai crediti tributari relativi agli anni anteriori al 1994, fermi restando gli effetti prodottisi in base alla precedente normativa. I ruoli principali e suppletivi, per i quali non sia intervenuta decadenza in base alla normativa precedente, non formati alla data del 1° gennaio 1994, possono essere formati ed emessi entro il termine perentorio del 15 dicembre 1996.

5) In attesa dell'entrata in vigore delle norme sul nuovo contenzioso:

a) contro l'avviso di accertamento della tassa, il contribuente, entro 30 giorni dalla data di notificazione dello stesso, può addivenire alla definizione del tributo - fatto salvo quanto disposto dagli artt. 75, comma 1 e 76, comma 6 del D. Lgs. 15/11/93 n. 507 o avvalersi della facoltà di ricorrere alla Direzione Regionale delle Entrate, a norma dell'art. 20 del D.P.R. 26/10/72 n. 638 fornendo le prove dell'erroneità dell'accertamento.

b) contro le risultanze del ruolo nell'ipotesi d'iscrizione di partita contestata e non definita, di omissione da parte del Comune della prescritta notificazione dell'atto di accertamento di duplicazione della tassa o di altro errore materiale, il contribuente può ricorrere entro 6 mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo stesso, ai sensi dell'art 288 del Regio Decreto 1175. Il ricorso deve essere proposto alla Direzione Regionale delle Entrate secondo quanto previsto dall'art. 63, comma 5 del D.P.R n. 43 del 28 gennaio 1988.

6) Le modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili ed alle tariffe, derivanti dalla nuova commisurazione della tassa prevista dall'art. 65 del D. Lgs. 507/93, sono da adottare entro il 31 ottobre 1995 per l'applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1996. La nuova commisurazione è effettuata in funzione delle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

Art. 34 - Abrogazione delle precedenti disposizioni –

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il "Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" ed ogni disposizione regolamentare o simile in contrasto con il presente Regolamento.

INDICE

TITOLO I - ELEMENTI DEL TRIBUTO

Art. 1	Istituzione del tributo	Pag. 1
Art. 2	Contenuto del regolamento	Pag. 1
Art. 3	Zona di effettuazione del servizio e applicazione della tassa	Pag. 1
Art. 4	Gettito del tributo	Pag. 2
Art. 5	Presupposto della tassa	Pag. 2
Art. 6	Esclusioni	Pag. 2
Art. 7	Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo	Pag. 3
Art. 8	Parti comuni dell'edificio	Pag. 3
Art. 9	Locali tassabili	Pag. 4
Art. 10	Aree tassabili	Pag. 4
Art. 11	Locali ed aree non utilizzati	Pag. 5
Art. 12	Misurazioni dei locali e delle aree	Pag. 5
Art. 13	Inizio o cessazione dell'occupazione o detenzione	Pag. 5

TITOLO II - TARIFFE

Art. 14	Parametri per la determinazione delle tariffe	Pag. 6
Art. 15	Riduzioni per particolari condizioni d'uso	Pag. 6
Art. 16	Esenzioni, agevolazioni e riduzioni particolari	Pag. 7
Art. 17	Determinazione delle categorie	Pag. 8
Art. 18	Deliberazioni di tariffe	Pag. 9
Art. 19	Contenuto dell'atto di determinazione delle tariffe	Pag. 9
Art. 20	Tassa giornaliera	Pag. 9

TITOLO III - DENUNCE, ACCERTAMENTI, RISCOSSIONI

Art. 21	Denunce originali e di variazione	Pag. 10
Art. 22	Denuncia di cessazione	Pag. 11
Art. 23	Contenuto della denuncia di cessazione	Pag. 11
Art. 24	Modalità di presentazione delle denunce	Pag. 11
Art. 25	Accertamenti	Pag. 11
Art. 26	Riscossioni	Pag. 12
Art. 27	Riscossione diretta e modalità di versamento	Pag. 12
Art. 28	Controlli	Pag. 13
Art. 29	Funzionario responsabile	Pag. 13
Art. 30	Sgravi e rimborsi	Pag. 13
Art. 31	Sanzioni	Pag. 14
Art. 32	Esercizio del potere di autotutela	Pag. 14

TITOLO IV - NORME E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 33	Norme finali e transitorie	Pag. 14
Art. 34	Abrogazione delle precedenti disposizioni	Pag. 15